



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto degli affari regionali e le autonomie relativo al Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo nazionale per i comuni montani, di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013" e articolo 3 del decreto del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport 16 gennaio 2014.

Repertorio n. 40/cv del 6 aprile 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 6 aprile 2017

VISTO l'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare:

- il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
- il comma 320 che prevede che, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda all'individuazione dei progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale – ora Ministro degli Affari regionali e le autonomie - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
- il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario;

VISTO l'articolo 1, comma 352 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTO l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro degli Affari regionali, le autonomie e lo sport 16 gennaio 2014, che dispone che in sede di Conferenza Unificata venga definita una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti ed i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento;



me
H



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la proposta di provvedimento, trasmessa dal Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, nota prot.n. DAR 0022742 del 23 dicembre 2016, e diramata da questo Ufficio il 9 gennaio 2017 con nota prot.n. DAR 0000207;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 17 gennaio 2017, nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della proposta a cura del rappresentante del Dipartimento degli Affari regionali e le autonomie;

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione i rappresentanti delle amministrazioni centrali hanno espresso, a livello tecnico, un avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa, i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato talune osservazioni, richieste di chiarimento, riservandosi di trasmettere un documento contenente puntuali osservazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'esito del suddetto incontro tecnico il Coordinamento interregionale per le politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 24 gennaio 2017, ha trasmesso un documento contenente alcuni rilievi;

CONSIDERATO che con nota prot.n. DAR 0004061 del 6 marzo 2017 il Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, diramata da questo Ufficio il 7 marzo 2017 con nota prot.n. DAR 0004108;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni e delle Autonomie;

CONSIDERATO che è stata, quindi, convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 14 marzo 2017 nel corso della quale il Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie ha presentato una nuova versione del provvedimento, diramata, da questo Ufficio, in pari data, con nota prot.n. DAR 0004557;

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato ulteriori richieste di chiarimento, riservandosi comunque di trasmettere documenti contenenti puntuali osservazioni;



me



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Coordinamento interregionale per le politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 22 marzo 2017, ha trasmesso un documento contenente osservazioni, diramato da questo Ufficio il 23 marzo 2017 con nota prot.n. DAR 0005202;

VISTA la nuova versione del provvedimento, trasmessa dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie il 5 aprile 2017 e diramata, in pari data, da questo Ufficio con nota prot.n. DAR 0005965;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso l'intesa,
- l'UPI ha espresso l'intesa
- l'ANCI ha espresso l'intesa con osservazioni contenute in un documento consegnato (allegato 1);

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto degli affari regionali e le autonomie relativo al Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo nazionale per i comuni montani, di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013" e articolo 3 del decreto del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport 16 gennaio 2014, nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie il 5 aprile 2017 e diramato, in pari data, da questo Ufficio con nota prot.n. DAR 0005965.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Gianclaudio Bressa

AP

ve

Pronto ai cene di sedute

Allegato 1

6 aprile 2012

Q. A. M. G.



CONFERENZA UNIFICATA

6 aprile 2017

Punto 8) all'ordine del giorno

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEGLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE RELATIVO AL BANDO PER LE ANNUALITÀ 2014-2017 DEL FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE PER I COMUNI MONTANI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 319, 320 E 321, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 "LEGGE DI STABILITÀ 2013" E ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 16 GENNAIO 2014

Osservazioni

Il comma 321, art.1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, precisa che il finanziamento in favore dei Comuni montani deve riguardare principalmente progetti di sviluppo socio-economico anche pluriennali e a carattere straordinario che rientrano tra le 15 tipologie di intervento definite dallo stesso comma dalle lettere da a) a q).

Nel corso delle sedute tecniche si è considerato, tenendo conto delle limitate disponibilità finanziarie disponibili per il fondo in esame, quanto sia comunque significativo avere almeno un presidio di carattere commerciale anche multiservizi come previsto in parte dalla lettera o) così come proposto nella bozza di decreto ricevuta, per i Comuni montani anche in forma associata.

E' stata tuttavia evidenziata l'opportunità di prevedere la possibilità di finanziamento, pur concordando sulla priorità degli esercizi commerciali, anche delle altre attività previste dalla lettera "o", in particolare le attività artigianali, il settore primario e la promozione del turismo, tipiche proprio in questi Enti.

All'art. 7, comma 7 dell'ultimo testo ricevuto si rileva un riferimento in tal senso ma si ritiene opportuno un chiarimento sulla

sua effettiva possibilità di essere attuato in considerazione che, la pur condivisibile priorità di incentivazione al settore del commercio non presenta limiti per il numero di esercizi commerciali presenti nei Comuni destinatari e che danno titolo agli stessi Enti di presentare richieste di finanziamento anche con un numero indefinito di esercizi.

A tale proposito, il testo proposto prevede quattro classi di Comuni finanziabili: 1) assenza di esercizi commerciali; 2) fino a tre esercizi; 3) da tre a dieci esercizi; oltre 10 esercizi. Si potrebbe inserire una limitazione massima di dieci esercizi commerciali.

Il comma 7 prevede la possibilità di finanziamento anche delle altre attività di cui alla lettera o) solo nel caso in cui il fondo non si esaurisca per coprire le richiesta avanzate anche da Enti con un numero indefinito di esercizi commerciali; ipotesi che si ritiene alquanto remota, anche per l'entità del fondo in dotazione (5 milioni di euro annui e 20 milioni per il primo anno, accantonati dal 2014 al 2017 in attesa del bando in esame).

